



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **10 agosto 2021**

Chiarimenti per il trattamento IVA dei voucher

Risposte ad interPELLI 512 del 27 luglio 2021 e 523 del 29 luglio 2021.

Necessari chiarimenti in merito alla disciplina ai fini IVA dei buoni-corrispettivo con riferimento a specifiche fattispecie:

- ➔ cessione di *voucher* per servizi di prenotazione di postazioni per *smartworking*;
- ➔ cessione di prodotti alimentari tramite piattaforma *web* che consente il pagamento tramite borsellino elettronico.

Come noto i buoni-corrispettivo si caratterizzano per due elementi principali:

obbligo di essere accettati come corrispettivo anche parziale a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;

indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l'identità dei potenziali fornitori.

I buoni si distinguono in:

monouso, se al momento della relativa emissione è già nota la disciplina IVA applicabile alla cessione o prestazione cui il buono dà diritto;

multiuso, se al momento dell'emissione la disciplina non è nota, non essendo ancora determinabile la natura, quantità e qualità dei beni o servizi cui il buono dà diritto, né il regime IVA applicabile agli stessi.

Il momento impositivo:

di un buono monouso **è anticipato**, precede la cessione dei beni o la prestazione dei servizi cui esso dà diritto al momento di trasferimento del buono, per cui anticipa l'esigibilità dell'imposta;

di buono multiuso, **corrisponde** a quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, qualsiasi trasferimento precedente del buono non è soggetto a imposta.

Per quanto riguarda la **prima casistica**, la ricerca e prenotazione di postazioni per **smartworking**, a parere dell'AE costituisce buoni multiuso in quanto al momento dell'emissione non è nota la disciplina IVA applicabile ai servizi sottostanti.

Le prestazioni cui i voucher danno diritto devono considerarsi effettuate, ai fini IVA, nel momento in cui il dipendente ne effettua il pagamento riscattando il voucher.

Il pagamento effettuato alla società da parte delle aziende clienti anteriormente al riscatto del voucher costituisce mera movimentazione di denaro esclusa da IVA ex art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72.

Per quanto riguarda la **seconda casistica**, poiché i beni venduti sono soggetti ad aliquote IVA differenti, il voucher deve anch'esso intendersi come **buono-corrispettivo multiuso**.

Le cessioni cui dà diritto devono considerarsi effettuate ai fini IVA solo nel momento in cui i beni sono acquistati dall'utente, ossia quando questi ne effettua il pagamento tramite il voucher/borsellino (e in tale momento saranno noti gli elementi per documentare l'operazione mediante fattura o documento commerciale).

L'operazione di ricarica del borsellino, invece, costituisce una mera movimentazione di denaro esclusa da IVA.